

# **Centro di Ricerca interdipartimentale sull'Umanizzazione delle cure e sulla Salute sociale**

## **REGOLAMENTO\***

### **- Articolo 1 -**

1. Presso il Polo Scientifico-didattico di Forlì dell'Ateneo di Bologna è costituito il Centro di Ricerca Interdipartimentale sull'Umanizzazione delle cure e sulla Salute sociale.
2. Il Centro è costituito su iniziativa dei Dipartimenti di Sociologia, di Scienze dell'Educazione, di Scienze anatomiche umane e fisiopatologia dell'apparato locomotore. Aderiscono inoltre al Centro i seguenti Enti: Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Ser.In.Ar., Ceub (Centro Universitario Residenziale Bertinoro), Ausl Forlì, Ausl Cesena, Ausl Ravenna, Ausl Imola, Ausl Rimini, Ausl Bologna, Ausl Reggio-Emilia, Comune di Rimini.  
Il presente regolamento determina le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Centro.

### **- Articolo 2 -**

1. Il Centro promuove e coordina studi e ricerche, anche con finalità applicative, sugli aspetti umani, relazionali, colti nell'ottica del cittadino, della salute/malattia, delle componenti organizzative, valutative e sociali del Sistema Sanità, nonché delle modalità attraverso le quali la salute viene condizionata dalle nostre modalità di convivenza economico-civile. Il Centro si propone come luogo di ricerca interdisciplinare in grado di catalizzare risorse, energie ed idee, a livello nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione dei suddetti obiettivi secondo una logica di soddisfazione prioritaria delle esigenze del territorio.
2. In particolare il Centro si propone di:
  - a. ideare e realizzare incontri, convegni, seminari;
  - b. promuovere e implementare attività di consulenza e di formazione;
  - c. impostare ed attuare ricerche scientifiche;
  - d. instaurare collaborazioni e proporre convenzioni con altre istituzioni universitarie e di ricerca, pubbliche e private, italiane ed estere;

---

\* In corso di approvazione da parte degli organi competenti.

- e. intrecciare rapporti e proporre convenzioni con enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane ed estere, anche allo scopo di reperire le risorse necessarie per la realizzazione di progetti ed attività istituzionali;
- f. partecipare a progetti di ricerca, nazionali ed internazionali, nonché a gare per la realizzazione di specifici progetti di ricerca e di formazione;
- g. instaurare collaborazioni e proporre convenzioni con altre istituzioni universitarie e di ricerca, pubbliche e private, italiane ed estere.

**- Articolo 3 -  
ORGANI**

Sono organi del Centro:  
a) il Consiglio Scientifico;  
b) il Direttore del Centro;  
c) il Comitato di indirizzo.

**- Articolo 4 -  
CONSIGLIO SCIENTIFICO**

1. Fanno parte del Consiglio Scientifico tre rappresentanti per ciascuna delle istituzioni accademiche indicate all'art. 1 comma 2, nominati dal Consiglio del Polo scientifico-didattico di Forlì fra quelli proposti da tali istituzioni nell'ambito dei docenti incardinati nei Poli di Forlì e Cesena. Qualora tali istituzioni non abbiano docenti incardinati nei Poli o, comunque, dispongano diversamente, potranno essere proposti altri docenti. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Polo. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il Consiglio del Centro è presieduto dal Direttore del Centro. Ad esso, possono successivamente aderire altri docenti, con approvazione preventiva da parte del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio Scientifico del Centro esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) Detta i criteri generali per:
    - I) la utilizzazione dei fondi assegnati al Centro o ai professori e ricercatori in quanto aderenti al Centro, per le sue attività di ricerca istituzionali, che dovrà tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
    - II) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
  - b) collabora alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma riguardanti proprie esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
  - c) approva, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo del Centro, corredati da una dettagliata relazione.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta.
4. Per quanto concerne la validità delle adunanze e la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio del Centro valgono le norme di cui all'art. 18 del regolamento generale universitario R.D. 6/4/24 n. 674 e per l'elezione del Direttore si applica l'art. 99 del D.P.R. 382/80.
5. Delle adunanze del Consiglio viene redatto verbale firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del Polo.

**- Articolo 5 -  
DIRETTORE DEL CENTRO**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, di norma fra Professori di prima fascia. Rimane in carica per tre anni accademici, non può essere rieletto consecutivamente più di una volta, ed è nominato con decreto del Presidente del Polo scientifico-didattico di Forlì.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle successive. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà degli aventi diritto.
3. Il Direttore del Centro:  
ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio ed il Comitato di indirizzo, cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;  
ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quant'altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture;  
cura che il personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del Centro svolga correttamente i compiti assegnati anche sulla base di intese con i Direttori delle strutture di afferenza del personale.
4. Nei casi di impedimenti temporanei il Direttore delega, dandone motivata comunicazione al Presidente del Polo, le proprie funzioni ad altro professore del Centro.
5. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, o cessi di far parte del Centro il professore di I fascia più anziano di nomina convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

**- Articolo 6 -  
COMITATO DI INDIRIZZO**

1. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle istituzioni aderenti al Centro di cui all'art.1 comma 2.

2. Fa parte inoltre del Comitato di indirizzo il Presidente del Consiglio di Polo o un suo delegato.
3. Il Comitato di Indirizzo assolve ad una funzione di monitoraggio complessivo dell'andamento del Centro, nonché di supporto allo stesso e di orientamento generale per la progettualità di politica sanitaria del Centro stesso.

**- Articolo 7 -**

1. La gestione amministrativa contabile del Centro è assicurata dal Polo scientifico-didattico ai sensi dell'art.26 dello Statuto generale d'Ateneo.

**- Articolo 8 -**

1. Costituiscono entrate del Centro:
  - i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
  - i finanziamenti pubblici e privati;
  - le liberalità e le donazioni;
  - le eventuali dotazioni accordate al Centro dall'Ateneo e/o dai Poli scientifico-didattici dell'Università di Bologna.

**- Articolo 9 -**

1. L'ammissione di docenti, ricercatori o varie strutture avverrà dopo la presentazione di una domanda che dovrà essere approvata dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei votanti.

**-Articolo 10 -**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia al Regolamento generale d'Ateneo.

**IL RETTORE**